

N. R.G. 74536/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74536/2018 promossa con ricorso ex art.700 c.p.c. da:

FERRARA ALESSANDRO;

in GAMBIA, con il patrocinio dell'avv.to

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI ROMA;

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, cittadino del Gambia, ha chiesto che, con decreto inaudita altera parte, il Tribunale adito ordinasse alla Questura di Roma di procedere all'immediata formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed al conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per richiedenti asilo.

Ha riferito di essere giunto in Italia il 28/10/2013 e di aver formulato una richiesta di protezione internazionale che, in data 16/04/2015, era stata respinta dalla Commissione Territoriale, con decisione confermata dal Tribunale con provvedimento del 09/06/2015, contro il quale non aveva proposto appello. Nel frattempo, essendo emersi nuovi elementi a sostegno della domanda di protezione, in data 30/10/2018 era riuscito finalmente, dopo molteplici tentativi e notti trascorse in fila dinanzi all'ufficio competente, ad accedere all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma al fine di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale.

La Questura, tuttavia, non aveva acconsentito alla formalizzazione della domanda in quanto il ricorrente risultava carente di un'idonea residenza, non ritenendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di domicilio in Roma, via dei Monti di Pietralata km2. Il 13/11/2018, nel corso della procedura di sgombero del campo informale dove di fatto si trovava, il ricorrente era stato condotto e trattenuto in Questura, dove gli era stato notificato il decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Premessa la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal richiedente asilo (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017), la domanda cautelare appare fondata.

Sotto il profilo del *fumus bonis iuris*, la cautela invocata risulta strumentale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale.

L'art.3 del D.lgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabilisce che *“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.4.*



L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art.26".

Il citato art.26 dispone che *"La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora"*.

Si ricava dunque chiaramente dalla lettura della norma un'assenza di discrezionalità in capo alla Questura, la quale è chiamata a ricevere la richiesta di protezione a fronte della semplice manifestazione della volontà dello straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, mentre la valutazione del merito della domanda è affidata all'esclusiva competenza delle Commissioni territoriali.

Dunque, il motivo posto alla base della decisione "verbale" della Questura di non accettare la domanda di asilo (sia essa proposta per la prima volta, oppure reiterata, come nel caso in esame), ossia la mancanza di una residenza idonea dell'istante, non trova fondamento nella legislazione vigente. E' indubbio che il concetto di "dimora" di cui alla predetta disposizione normativa consista non nella disponibilità di un alloggio, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune; la dimora può consistere anche in un luogo "precario" o "caritatevole", non potendosi esigere che il cittadino straniero che si trovi in condizione di irregolarità sul territorio nazionale abbia la disponibilità di un alloggio adeguato. Tale interpretazione è coerente con la finalità di tutela dei richiedenti asilo che permea l'impianto normativo nazionale e comunitario in materia di protezione internazionale (sul diritto a presentare domanda di protezione internazionale e l'obbligo delle Questure di riceverla si vedano Tribunali Palermo 18 giugno 2018, Trieste 21 giugno 2018, Roma 18 settembre 2018, Trieste 3 ottobre 2018).

Anche l'art.6 par.6 della direttiva 2013/33/UE, recepita dal D.lgs. 142/2015, stabilisce che *"gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale"*.

Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di avere una dimora di fatto sul territorio del Comune di Roma, avendo indicato -come risulta dalla documentazione allegata al ricorso- l'indirizzo di un presidio di accoglienza informale, per cui la condotta omissiva della Questura competente rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione non appare in alcun modo giustificata.

Sussiste inoltre il *periculum in mora*, posto che l'impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente, al quale è stato già notificato il decreto di espulsione, e non gli ha consentito di accedere al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Tanto giustifica l'adozione del decreto inaudita altera parte.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il Tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- ordina alla Questura di Roma di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 6 dalla pubblicazione del presente provvedimento e di compiere ogni atto consequenziale;
- fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento **l'udienza del 19 dicembre 2018 ore 11,00**, assegnando al ricorrente termine fino al 7.12.2018 per la notifica alla parte resistente del ricorso unitamente al presente provvedimento, ed alla controparte termine fino al 17.12.2018 per la costituzione in giudizio.

Si comunichi.

Roma, 29/11/2018

IL GIUDICE

dott.ssa Cristiana Ciavattone

